



LEGISLATURA N. XII

Oggetto: **SCHEMI DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AI GRUPPI ASSEMBLEARI, ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Il 5 novembre 2025 si è riunito presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale, in piazza Cavour n. 23, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Gianluca Pasqui	- Presidente	X	
Giacomo Rossi	- Vicepresidente	X	
Enrico Piergallini	- Vicepresidente	X	
Marco Ausili	- Consigliere segretario	X	
Marta Ruggeri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Gianluca Pasqui** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



**Oggetto: SCHEMI DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AI GRUPPI ASSEMBLEARI, ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE.**

### **L'Ufficio di presidenza**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 4, comma 9 bis, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), l'articolo 16, commi 4 e 6 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Amministrativa, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi; nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

### **DELIBERA**

1. di approvare gli schemi dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato per il personale assegnato ai Gruppi assembleari, alle Segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza e per il personale addetto alla guida delle autovetture di servizio dell'Assemblea legislativa regionale che, allegati alla presente deliberazione sotto le lettere A, B e C, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale  
Gianluca Pasqui

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza  
Antonio Russi



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa e principali atti di riferimento

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
- Legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari). Articoli 4-5
- Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione). Articolo 22; *oggi* legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale). Articolo 28
- Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale). Articolo 16
- Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 2/1 del 5 novembre 2025 (Criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del Bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai Gruppi assembleari. Determinazione del budget spettante ai singoli Gruppi assembleari costituiti. Determinazione del trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale indicato all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, all'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 e al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16)

### Motivazione

Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), nel disciplinare l'assegnazione del personale ai Gruppi assembleari da parte dell'Ufficio di presidenza, prevede che il rapporto di lavoro è regolato secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 22 della legge della regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) - oggi comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale) - e dunque da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato. Si prescinde dal contratto di diritto privato a seguito di mancata concessione dell'aspettativa da parte dell'Amministrazione di appartenenza del soggetto interessato; in tali casi il dipendente può essere utilizzato in assegnazione temporanea mediante l'istituto del comando. Ai sensi del comma 9 bis del su citato articolo 4, in base all'assegnazione effettuata dall'Ufficio di presidenza, i contratti di diritto privato con il personale esterno sono stipulati dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale o da un suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di presidenza medesimo.

Disposizioni analoghe sono dettate in ordine al personale assegnato alle Segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale). Il comma 4 dell'articolo 16 prevede, infatti, che una unità di ciascuna Segreteria particolare del Presidente e dei Vicepresidenti può essere rappresentata da personale esterno il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato. I relativi contratti sono sottoscritti per l'Amministrazione dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale o da un suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di presidenza. Il comma 6 del medesimo articolo prevede, inoltre, che il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di presidenza è assegnato alle Segreterie degli stessi componenti dell'Ufficio di presidenza, per cui in via analogica occorre provvedere ad approvare anche i relativi schemi di contratto.

I suddetti schemi contrattuali di cui agli allegati A, B e C recepiscono, tra l'altro, le modifiche introdotte nella composizione del trattamento economico omnicomprensivo dall'Accordo sottoscritto il 6 agosto 2020 tra le delegazioni di parte pubblica della Giunta e dell'Assemblea legislativa regionale, e quella di parte sindacale, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2019, n.18 (Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari", 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione", 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura



amministrativa del Consiglio Regionale", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010").

Detti schemi devono, per quanto illustrato finora, essere approvati dall'Ufficio di presidenza.

Si specifica, infine, che per il personale regionale o dipendente di altre Amministrazioni pubbliche è previsto il collocamento in aspettativa senza assegni, rispettivamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 34/1988 nel caso dei gruppi consiliari, e del comma 13 dell'articolo 28 della legge regionale 18/2021 nel caso delle segreterie particolari dell'Ufficio di presidenza.

#### **Esito dell'istruttoria**

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione. Il sottoscritto, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

La posizione di Elevata qualificazione  
Personale  
Daniele Severini

#### **PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Il sottoscritto **propone** all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Schemi dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato di diritto privato per il personale assegnato ai Gruppi assembleari, alle Segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio di presidenza e per il personale addetto alla guida delle autovetture di servizio dell'Assemblea legislativa regionale", in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165), il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il dirigente del Servizio  
Attività Amministrativa  
Fabio Stronati

La presente deliberazione si compone di 19 pagine, di cui 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza  
Antonio Russi



**ALLEGATO A**

**CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO  
PRESSO LE SEGRETERIE DEI GRUPPI ASSEMBLEARI**

Il giorno\_\_\_\_\_, ad Ancona, presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche,

TRA

\_\_\_\_\_, nato a\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ad Ancona, piazza Cavour n. 23, che interviene in nome e per conto del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche (codice fiscale 80006310421), in qualità di Presidente /soggetto delegato alla firma dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale;

E

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a\_\_\_\_\_, codice fiscale\_\_\_\_\_, di seguito denominato dipendente;

**RICHIAMATI**

- gli articoli 4-5 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari);
- l'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione); oggi articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n\_\_\_\_del\_\_\_\_\_ (Definizione dei criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del bilancio regionale e ripartizione del budget assegnato ai gruppi. Definizione del trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato ai gruppi ed alle segreterie politiche);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014 (Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n\_\_\_\_ del\_\_ concernente il conferimento dell'incarico;

**DATO ATTO**

- dell'insussistenza, preventivamente dichiarata da\_\_\_\_\_, di cause di incompatibilità, di interessi finanziari e conflitti di interesse previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del citato Codice di comportamento dei dipendenti;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l'instaurando rapporto di lavoro;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**(Oggetto del rapporto)**

1. E' costituito con\_\_\_\_\_, che accetta, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, con sede di lavoro presso il Palazzo delle Marche, Piazza Cavour n. 23, Ancona.



2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il dipendente assume gli obblighi derivanti dall'incarico di addetto alla segreteria / responsabile del Gruppo assembleare \_\_\_\_\_, assicurando la cura degli interessi ed il buon fine delle iniziative connesse alle competenze specificatamente assegnate e ne risponde direttamente.
3. Il dipendente, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990, è tenuto, venendo a conoscenza di informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, anche riservata, a non divulgarle, sia nel corso che alla cessazione dell'incarico, in particolare quando da ciò possa derivare danno per l'ente ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
4. Le parti si danno reciprocamente atto della natura fiduciaria del rapporto oggetto dell'incarico di cui al presente contratto. Tale vincolo fiduciario costituisce il presupposto e la condizione indispensabile sia per il conferimento dell'incarico che per la sua esecuzione e prosecuzione.
5. (Per il personale interno: L'efficacia del rapporto è subordinata al collocamento in aspettativa del dipendente, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 34/1988)

## Articolo 2

(Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento, sanzioni)

1. L'addetto / Il responsabile si impegna a svolgere l'attività lavorativa di cui all'articolo 1 a tempo pieno, con impegno esclusivo / a tempo parziale al 50%, in favore del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma / di svolgere la seguente attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma \_\_\_\_\_ e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 376 del 5 settembre 2023 (Approvazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi attribuiti soggetti esterni o conferiti dall'Amministrazione) e sue integrazioni. Si impegna, inoltre, a non assumerne e a non incorrervi per la durata del presente contratto.
3. Qualora il dipendente in servizio si trovi ad esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, vale altresì il divieto, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di prestare una qualunque attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla legge sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
4. Il dipendente si impegna a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni ed è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014.
5. La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel citato codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, danno luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare.

## Articolo 3

(Protezione e tutela dei dati personali)

1. Il dipendente incaricato del trattamento, non occasionale, di dati personale di terzi è altresì tenuto al rispetto delle istruzioni in materia di protezione dei dati personali impartite dal Consiglio regionale in qualità di titolare del trattamento designato dal titolare stesso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati).





2. Il dipendente conferisce al Consiglio regionale i dati personali utili all'instaurazione del rapporto di lavoro. Tale conferimento, anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al rapporto di lavoro e l'eventuale rifiuto può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la cessazione del rapporto.
3. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale garantisce al dipendente che i dati personali verranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro instaurato, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa di cui comma 1.
4. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Fatta salva la pubblicazione sul sito istituzionale in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in vigore, i dati non saranno diffusi e potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
5. I dati personali saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal Piano di data retention del Titolare del trattamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 877/196 del 17 dicembre 2019, successivamente modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 913/223 del 9 luglio 2020.
6. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e /o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ed esclusivamente per specifiche finalità connesse al rapporto di lavoro.
7. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.
8. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche con sede in Piazza Cavour n. 23, 60121 Ancona, email: [archiviogenerale@consiglio.marche.it](mailto:archiviogenerale@consiglio.marche.it) - PEC: [assemblea.marche@emarche.it](mailto:assemblea.marche@emarche.it)
9. Il Responsabile del trattamento, cui il dipendente può rivolgersi per l'esercizio dei diritti in materia di trattamento dei dati personali, è il dirigente della struttura o delegato alla stipula dei contratti del personale assegnato alle segreterie politiche.
10. Ulteriori informazioni sono contenute nell'apposita informativa allegata al presente contratto.

#### Articolo 4

(Caratteristiche del rapporto, decorrenza e durata)

1. Il rapporto di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici ed economici, dal \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_ / il giorno precedente alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo Consiglio regionale, o prima di tale termine con l'estinzione del Gruppo.
2. Alle scadenze indicate, il rapporto si interrompe automaticamente, senza obbligo di preavviso.

#### Articolo 5

(Orario di lavoro)

1. Il dipendente è tenuto ad osservare un orario ordinario di lavoro pari a \_\_\_\_\_ ore settimanali, articolato di norma e previa intesa con il Presidente del Gruppo a cui risulta assegnato, su \_\_\_\_\_ giorni settimanali, nelle giornate di \_\_\_\_\_.
2. L'orario di lavoro di cui al comma 1 deve essere funzionale alle esigenze del Gruppo. Il dipendente è autorizzato allo svolgimento del lavoro agile dal Presidente del Gruppo, mediante sottoscrizione del relativo accordo.
3. Il dipendente assume inoltre l'obbligo di prestare il numero di ore di lavoro straordinario assegnate ai fini della determinazione della quota del trattamento omnicomprensivo, di cui all'articolo 8, nei limiti del budget



disponibile per ciascun Gruppo. Eventuali eccedenze non danno diritto a maggiorazioni del trattamento economico previsto né a riposo compensativo.

4. Trova applicazione l'articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 14 del CCNL 5 ottobre 2001, nella parte in cui prevede che l'attività lavorativa prestata nel giorno di riposo settimanale, quella prestata in giorno festivo infrasettimanale ed in un giorno feriale non lavorativo dà diritto ad equivalente riposo compensativo.

#### Articolo 6

##### (Recesso da parte dell'Amministrazione)

1. Il venir meno del vincolo fiduciario indicato al comma 4 dell'articolo 1 del presente contratto, costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile.
2. La comunicazione di recesso avviene con nota a firma del Presidente del Gruppo trasmessa al dipendente e all'Amministrazione a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o tramite il protocollo dell'ente e notificata all'interessato.
3. Il termine di preavviso è pari ad un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non superiore a 30 giorni, nelle ipotesi di durata del contratto superiore ad un anno. Nulla è dovuto a titolo di indennizzo alla parte che subisce il recesso.
4. Le parti possono convenire di risolvere il rapporto senza preavviso ovvero durante il periodo di preavviso.

#### Articolo 7

##### (Dimissioni del dipendente)

1. Il dipendente può rinunciare all'incarico anticipatamente rispetto alla durata contrattuale prevista, fornendo un preavviso di almeno trenta giorni.
2. Le dimissioni devono essere comunicate formalmente al Presidente del Gruppo e all'Ente con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o comunicazione trasmessa tramite il protocollo.
3. L'indennità sostitutiva del preavviso, se ed in quanto dovuta, è determinata in misura pari all'importo della retribuzione spettante per il mancato preavviso.
4. E' facoltà del Presidente del Gruppo chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, senza obbligo di indennizzo da parte del dipendente.

#### Articolo 8

##### (Trattamento economico)

1. Al dipendente \_\_\_\_\_, categoria giuridica e posizione economica \_\_\_\_\_, compete il trattamento economico omnicomprensivo annuo di euro \_\_\_\_\_ lordi, che include, nei limiti stabiliti dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n \_\_\_\_:
  - il trattamento fondamentale, a cui si aggiunge la quota di performance equivalente individuata in euro \_\_\_\_\_;
  - la quota per le prestazioni di lavoro straordinario da effettuare, pari ad euro \_\_\_\_\_;
  - la quota relativa all'indennità di responsabilità della segreteria del Gruppo, individuata in euro \_\_\_\_\_,
  - i buoni pasto, in numero massimo di \_\_\_\_\_ per un importo pari ad euro \_\_\_\_\_.Spettano inoltre l'anticipo Ccnl e l'indennità di vacanza contrattuale, se dovuti in base alla normativa vigente.
2. Il mancato espletamento o la non attestazione nelle forme ordinarie delle ore di straordinario previste/assegnate ai fini della determinazione del trattamento omnicomprensivo comporta il recupero da parte dell'amministrazione della relativa quota versata.
3. I buoni pasto sono corrisposti secondo la disciplina prevista per i dipendenti regionali, nel limite del budget assegnato a ciascun Gruppo.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 è in ogni caso comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede di servizio ed è corrisposto in tredici mensilità.





**Articolo 9**

**(Documentazione)**

Le parti danno come conosciute le disposizioni normative, i provvedimenti amministrativi e le norme contrattuali citate nel presente contratto. I documenti indicati nelle premesse vengono consegnati al dipendente o resi disponibili in formato digitale nella intranet regionale senza formare parte integrante del presente contratto.

**Articolo 10**

**(Norme finali)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme della legge regionale n. 20/2001, della legge regionale n. 14/2003, della legge regionale n. 34/1988, del Codice Civile e, in quanto compatibili e applicabili, quelle della contrattazione collettiva nazionale di lavoro dell'Area del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali vigente, della contrattazione decentrata integrativa in particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e le festività, le assenze a vario titolo, retribuite e non, il patrocinio legale, nonché se ricorrono i presupposti, le disposizioni della legge regionale n. 34/1988.

**Articolo 11**

**(Spese)**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

**Articolo 12**

**(Foro competente)**

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto è competente in via esclusiva il Tribunale di Ancona. Tale competenza non è derogabile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE / DELEGATO ALLA FIRMA

IL DIPENDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 4, 6, 7 e 12.

IL PRESIDENTE / DELEGATO ALLA FIRMA

IL DIPENDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ALLEGATO B**

**CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO**

**PRESSO LE SEGRETERIE PARTICOLARI DEL PRESIDENTE / VICEPRESIDENTE / CONS. SEGRETARIO**

Il giorno\_\_\_\_\_, ad Ancona, presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche,

TRA

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ad Ancona, piazza Cavour n. 23, che interviene in nome e per conto del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche (codice fiscale 80006310421), in qualità di Presidente / soggetto delegato dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale;

E

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, di seguito denominato dipendente;

**RICHIAMATI**

- l'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio);
- gli articoli 22-22 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), oggi articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Definizione dei criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del bilancio regionale e ripartizione del budget assegnato ai gruppi. Definizione del trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato ai gruppi ed alle segreterie politiche);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014 (Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ concernente il conferimento / la proroga dell'incarico;

**DATO ATTO**

- dell'insussistenza, preventivamente dichiarata da \_\_\_\_\_, di cause di incompatibilità, di interessi finanziari e conflitti di interesse previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del citato Codice di comportamento dei dipendenti;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l'instaurando rapporto di lavoro;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**(Oggetto del rapporto)**



1. E' costituito con \_\_\_\_\_, che accetta, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, con sede di lavoro presso il Palazzo delle Marche, Piazza Cavour n. 23, Ancona.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il dipendente assume gli obblighi derivanti dall'incarico di addetto/responsabile della segreteria del Presidente/Vicepresidente/Consigliere Segretario \_\_\_\_\_, assicurando la cura degli interessi ed il buon fine delle iniziative connesse alle competenze specificatamente assegnate e ne risponde direttamente.
3. Il dipendente, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990, è tenuto, venendo a conoscenza di informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, anche riservata, a non divulgarle, sia nel corso che alla cessazione dell'incarico, in particolare quando da ciò possa derivare danno per l'ente ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
4. Le parti si danno reciprocamente atto della natura fiduciaria del rapporto oggetto dell'incarico di cui al presente contratto. Tale vincolo fiduciario costituisce il presupposto e la condizione indispensabile sia per il conferimento dell'incarico che per la sua esecuzione e prosecuzione.
5. (Per il personale interno: L'efficacia del rapporto è subordinata al collocamento in aspettativa del dipendente, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 34/1988)

#### Articolo 2

(Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento, sanzioni)

1. L'addetto / Il responsabile si impegna a svolgere l'attività lavorativa di cui all'articolo 1 a tempo pieno, con impegno esclusivo / a tempo parziale al 50%, in favore del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma / di svolgere la seguente attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma \_\_\_\_\_ e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 376 del 5 settembre 2023 (Approvazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi attribuiti soggetti esterni o conferiti dall'Amministrazione) e sue integrazioni. Si impegna, inoltre, a non assumerne e a non incorrervi per la durata del presente contratto.
3. Qualora il dipendente in servizio si trovi ad esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, vale altresì il divieto, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di prestare una qualunque attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla legge sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
4. Il dipendente si impegna a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni ed è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014.
5. La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel citato codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, danno luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare.

#### Articolo 3

(Protezione e tutela dei dati personali)

1. Il dipendente incaricato del trattamento, non occasionale, di dati personale di terzi è altresì tenuto al rispetto delle istruzioni in materia di protezione dei dati personali impartite dal Consiglio regionale in qualità di titolare del trattamento designato dal titolare stesso, ai sensi del decreto legislativo 30



- giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Il dipendente conferisce al Consiglio regionale i dati personali utili all'instaurazione del rapporto di lavoro. Tale conferimento, anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al rapporto di lavoro e l'eventuale rifiuto può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la cessazione del rapporto.
  3. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale garantisce al dipendente che i dati personali verranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro instaurato, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa di cui comma 1.
  4. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Fatta salva la pubblicazione sul sito istituzionale in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in vigore, i dati non saranno diffusi e potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
  5. I dati personali saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal Piano di data retention del Titolare del trattamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 877/196 del 17 dicembre 2019, successivamente modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 913/223 del 9 luglio 2020.
  6. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e /o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ed esclusivamente per specifiche finalità connesse al rapporto di lavoro.
  7. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.
  8. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche con sede in Piazza Cavour n. 23, 60121 Ancona, email: [archiviogenerale@consiglio.marche.it](mailto:archiviogenerale@consiglio.marche.it) - PEC: [assemblea.marche@emarche.it](mailto:assemblea.marche@emarche.it)
  9. Il Responsabile del trattamento, cui il dipendente può rivolgersi per l'esercizio dei diritti in materia di trattamento dei dati personali, è il dirigente della struttura o delegato alla stipula dei contratti del personale assegnato alle segreterie politiche.
  10. Ulteriori informazioni sono contenute nell'apposita informativa allegata al presente contratto.

#### Articolo 4

(Caratteristiche del rapporto, decorrenza e durata)

1. Il rapporto di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici ed economici, dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ / termine di trenta mesi dall'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale / fino al giorno precedente all'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.
2. In ogni caso il rapporto cessa contestualmente alla cessazione del Presidente/Vicepresidente/ Consigliere Segretario che lo ha proposto.
3. Alle scadenze indicate, il rapporto si interrompe automaticamente, senza obbligo di preavviso.

#### Articolo 5

(Orario di lavoro)



1. Il dipendente è tenuto ad osservare un orario ordinario di lavoro pari a \_\_\_\_ ore settimanali, articolato di norma e previa intesa con il componente dell'Ufficio di presidenza a cui risulta assegnato, su \_\_\_\_ giorni settimanali, nelle giornate di \_\_\_\_\_.
2. L'orario di lavoro di cui al comma 1 deve essere funzionale alle esigenze della segreteria del Presidente/Vicepresidente/Consigliere Segretario. Il dipendente è autorizzato allo svolgimento del lavoro agile dal Presidente/Vicepresidente/Consigliere Segretario, mediante sottoscrizione del relativo accordo.
3. Il dipendente assume inoltre l'obbligo di prestare il numero di ore di lavoro straordinario assegnate ai fini della determinazione della quota del trattamento omnicomprensivo, di cui all'articolo 8. Eventuali eccedenze non danno diritto a maggiorazioni del trattamento economico previsto né a riposo compensativo.
4. Trova applicazione l'articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 14 del CCNL 5 ottobre 2001, nella parte in cui prevede che l'attività lavorativa prestata nel giorno di riposo settimanale, quella prestata in giorno festivo infrasettimanale ed in un giorno feriale non lavorativo dà diritto ad equivalente riposo compensativo.

Articolo 6

(Recesso da parte dell'Amministrazione)

1. Il venir meno del vincolo fiduciario indicato al comma 4 dell'articolo 1 del presente contratto, costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile.
2. La comunicazione di recesso avviene con nota a firma del Presidente/Vicepresidente/Consigliere Segretario trasmessa al dipendente e all'Amministrazione a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o tramite il protocollo dell'ente e notificata all'interessato.
3. Il termine di preavviso è pari ad un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non superiore a 30 giorni, nelle ipotesi di durata del contratto superiore ad un anno. Nulla è dovuto a titolo di indennizzo alla parte che subisce il recesso.
4. Le parti possono convenire di risolvere il rapporto senza preavviso ovvero durante il periodo di preavviso.

Articolo 7

(Dimissioni del dipendente)

1. Il dipendente può rinunciare all'incarico anticipatamente rispetto alla durata contrattuale prevista, fornendo un preavviso di almeno trenta giorni.
2. Le dimissioni devono essere comunicate formalmente al Presidente/Vicepresidente/Consigliere Segretario e all'Ente con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o comunicazione trasmessa tramite il protocollo.
3. L'indennità sostitutiva del preavviso, se ed in quanto dovuta, è determinata in misura pari all'importo della retribuzione spettante per il mancato preavviso.
4. E' facoltà del Presidente del Gruppo chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, senza obbligo di indennizzo da parte del dipendente.

Articolo 8

(Trattamento economico)

1. Al dipendente \_\_\_\_\_, categoria giuridica e posizione economica \_\_\_\_\_, compete il trattamento economico omnicomprensivo annuo di euro \_\_\_\_\_ lordi, che include, nei limiti stabiliti dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n \_\_\_\_:
  - il trattamento fondamentale, a cui si aggiunge la quota di performance equivalente individuata in euro \_\_\_\_\_;
  - la quota per le prestazioni di lavoro straordinario da effettuare, pari ad euro \_\_\_\_\_;
  - la quota relativa all'indennità di responsabilità della segreteria, individuata in euro \_\_\_\_\_,



Spettano inoltre gli anticipi Ccnl e l'indennità di vacanza contrattuale, se dovuti in base alla normativa vigente.

2. Il mancato espletamento o la non attestazione nelle forme ordinarie delle ore di straordinario previste/assegnate ai fini della determinazione del trattamento omnicomprensivo comporta il recupero da parte dell'amministrazione della relativa quota versata.
3. I buoni pasto sono corrisposti secondo la disciplina prevista per i dipendenti regionali.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 è in ogni caso comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede di servizio ed è corrisposto in tredici mensilità.
5. Spetta inoltre, in caso di trasferta, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute, secondo i criteri e le modalità previste per il personale del comparto (CCNL 2016-2018).

#### Articolo 9

##### (Documentazione)

Le parti danno come conosciute le disposizioni normative, i provvedimenti amministrativi e le norme contrattuali citate nel presente contratto. I documenti indicati nelle premesse vengono consegnati al dipendente o resi disponibili in formato digitale nella intranet regionale senza formare parte integrante del presente contratto.

#### Articolo 10

##### (Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme della legge regionale n. 20/2001, della legge regionale n. 14/2003, della legge regionale n. 34/1988, del Codice Civile e, in quanto compatibili e applicabili, quelle della contrattazione collettiva nazionale di lavoro dell'Area del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali vigente, della contrattazione decentrata integrativa in particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e le festività, le assenze a vario titolo, retribuite e non, il patrocinio legale, nonché se ricorrono i presupposti, le disposizioni della legge regionale n. 34/1988.

#### Articolo 11

##### (Spese)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### Articolo 12

##### (Foro competente)

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto è competente in via esclusiva il Tribunale di Ancona. Tale competenza non è derogabile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE / DELEGATO ALLA FIRMA

IL DIPENDENTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 4, 6, 7 e 12.





**ALLEGATO C**

**CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO**  
**PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA DI AUTOVETTURE (art. 16, comma 6, LR 14/2003)**

Il giorno\_\_\_\_\_, ad Ancona, presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche,

TRA

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ad Ancona, piazza Cavour n. 23, che interviene in nome e per conto del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche (codice fiscale 80006310421), in qualità di Presidente / soggetto delegato dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale;

E

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, di seguito denominato dipendente;

**RICHIAMATI**

- l'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio);
- gli articoli 22-22 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione); oggi articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Definizione dei criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del bilancio regionale e ripartizione del budget assegnato ai gruppi. Definizione del trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato ai gruppi ed alle segreterie politiche);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014 (Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ concernente il conferimento / la proroga dell'incarico;

**DATO ATTO**

- dell'insussistenza, preventivamente dichiarata da \_\_\_\_\_, di cause di incompatibilità, di interessi finanziari e conflitti di interesse previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del citato Codice di comportamento dei dipendenti;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l'instaurando rapporto di lavoro;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**(Oggetto del rapporto)**



1. E' costituito con \_\_\_\_\_, che accetta, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, con sede di lavoro presso il Palazzo delle Marche, Piazza Cavour n. 23, Ancona.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il dipendente assume gli obblighi derivanti dall'incarico di addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di presidenza, assicurando la cura degli interessi ed il buon fine delle iniziative connesse alle competenze specificatamente assegnate e ne risponde direttamente.
3. Il dipendente è tenuto inoltre a svolgere la propria attività lavorativa di addetto alla guida di autovetture a supporto delle strutture amministrative del Consiglio, o altre attività di supporto alle strutture consiliari coerenti con la categoria di appartenenza, per il tempo in cui non è adibito all'esercizio delle attività di cui al comma 2.
4. Il dipendente, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990, è tenuto, venendo a conoscenza di informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, anche riservata, a non divulgarle, sia nel corso che alla cessazione dell'incarico, in particolare quando da ciò possa derivare danno per l'ente ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
5. Le parti si danno reciprocamente atto della natura fiduciaria del rapporto oggetto dell'incarico di cui al presente contratto. Tale vincolo fiduciario costituisce il presupposto e la condizione indispensabile sia per il conferimento dell'incarico che per la sua esecuzione e prosecuzione.
6. L'efficacia del rapporto è subordinata al collocamento in aspettativa del dipendente, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 34/1988.

#### Articolo 2

(Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento, sanzioni)

1. L'addetto alla guida di autovetture si impegna a svolgere l'attività lavorativa di cui all'articolo 1 a tempo pieno, con impegno esclusivo in favore dell'Ufficio di presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere in essere rapporti di lavoro con altre amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 376 del 5 settembre 2023 (Approvazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi attribuiti soggetti esterni o conferiti dall'Amministrazione) e sue integrazioni. Si impegna, inoltre, a non assumerne e a non incorrervi per la durata del presente contratto.
3. Qualora il dipendente in servizio si trovi ad esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, vale altresì il divieto, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di prestare una qualunque attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla legge sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
4. Il dipendente si impegna a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni ed è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014.
5. La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Fermo restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel citato codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, danno luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare.

#### Articolo 3

(Protezione e tutela dei dati personali)



1. Il dipendente incaricato del trattamento, non occasionale, di dati personale di terzi è altresì tenuto al rispetto delle istruzioni in materia di protezione dei dati personali impartite dal Consiglio regionale in qualità di titolare del trattamento designato dal titolare stesso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati).
2. Il dipendente conferisce al Consiglio regionale i dati personali utili all'instaurazione del rapporto di lavoro. Tale conferimento, anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al rapporto di lavoro e l'eventuale rifiuto può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la cessazione del rapporto.
3. Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale garantisce al dipendente che i dati personali verranno trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro instaurato, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa di cui comma 1.
4. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Fatta salva la pubblicazione sul sito istituzionale in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in vigore, i dati non saranno diffusi e potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
5. I dati personali saranno conservati nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal Piano di data retention del Titolare del trattamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 877/196 del 17 dicembre 2019, successivamente modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 913/223 del 9 luglio 2020.
6. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e /o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ed esclusivamente per specifiche finalità connesse al rapporto di lavoro.
7. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.
8. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche con sede in Piazza Cavour n. 23, 60121 Ancona, email: [archiviogenerale@consiglio.marche.it](mailto:archiviogenerale@consiglio.marche.it) - PEC: [assemblea.marche@emarche.it](mailto:assemblea.marche@emarche.it)
9. Il Responsabile del trattamento, cui il dipendente può rivolgersi per l'esercizio dei diritti in materia di trattamento dei dati personali, è il dirigente della struttura o delegato alla stipula dei contratti del personale assegnato alle segreterie politiche.
10. Ulteriori informazioni sono contenute nell'apposita informativa allegata al presente contratto.

#### Articolo 4

(Caratteristiche del rapporto, decorrenza e durata)

1. Il rapporto di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici ed economici, dal \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_ / il giorno precedente alla prima seduta (successiva all'elezione) del nuovo Consiglio regionale.
2. In ogni caso il rapporto cessa contestualmente alla cessazione dell'Ufficio di Presidenza proponente.
3. Alle scadenze indicate, il rapporto si interrompe automaticamente, senza obbligo di preavviso.

#### Articolo 5

(Orario di lavoro)



1. Il dipendente è tenuto ad osservare un orario ordinario di lavoro pari a \_\_\_\_ ore settimanali, articolato di norma e previa intesa con i componenti dell'Ufficio di presidenza, nonché con l'addetto alla custodia dell'immobile e al parco autovetture dell'Assemblea legislativa regionale, su \_\_\_\_ giorni settimanali.
2. L'orario di lavoro di cui al comma 1 deve essere funzionale alle esigenze dei componenti dell'Ufficio di presidenza.
3. Il dipendente assume inoltre l'obbligo di prestare il numero di ore di lavoro straordinario assegnate ai fini della determinazione della quota del trattamento omnicomprensivo, di cui all'articolo 8. Eventuali eccedenze non danno diritto a maggiorazioni del trattamento economico previsto, ma al riposo compensativo con le modalità previste dal Ccnl del comparto.
4. Trova applicazione l'articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 14 del CCNL 5 ottobre 2001, nella parte in cui prevede che l'attività lavorativa prestata nel giorno di riposo settimanale, quella prestata in giorno festivo infrasettimanale ed in un giorno feriale non lavorativo dà diritto ad equivalente riposo compensativo.

#### Articolo 6

##### (Recesso da parte dell'Amministrazione)

1. Il venir meno del vincolo fiduciario indicato al comma 4 dell'articolo 1 del presente contratto, costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile.
2. La comunicazione di recesso avviene con nota a firma del Presidente dell'Ufficio di Presidenza trasmessa al dipendente e all'Amministrazione a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o tramite il protocollo dell'ente e notificata all'interessato.
3. Il termine di preavviso è pari ad un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non superiore a 30 giorni, nelle ipotesi di durata del contratto superiore ad un anno. Nulla è dovuto a titolo di indennizzo alla parte che subisce il recesso.
4. Le parti possono convenire di risolvere il rapporto senza preavviso ovvero durante il periodo di preavviso.

#### Articolo 7

##### (Dimissioni del dipendente)

1. Il dipendente può rinunciare all'incarico anticipatamente rispetto alla durata contrattuale prevista, fornendo un preavviso di almeno trenta giorni.
2. Le dimissioni devono essere comunicate formalmente al Presidente dell'Ufficio di Presidenza e all'Ente con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o comunicazione trasmessa tramite il protocollo.
3. L'indennità sostitutiva del preavviso, se ed in quanto dovuta, è determinata in misura pari all'importo della retribuzione spettante per il mancato preavviso.
4. E' facoltà del Presidente del Gruppo chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, senza obbligo di indennizzo da parte del dipendente.

#### Articolo 8

##### (Trattamento economico)

1. Al dipendente\_\_\_\_\_, categoria giuridica e posizione economica\_\_\_\_\_, compete il trattamento economico omnicomprensivo annuo di euro\_\_\_\_\_ lordi, che include, nei limiti stabiliti dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n\_\_\_\_\_:
  - il trattamento fondamentale, a cui si aggiunge la quota di performance equivalente individuata in euro\_\_\_\_\_;
  - la quota relativa all'indennità per specifiche responsabilità, individuata in euro\_\_\_\_\_;
  - la quota per indennità condizioni di lavoro, individuata in euro\_\_\_\_\_;
  - la quota per le prestazioni di lavoro straordinario da effettuare, pari ad euro\_\_\_\_\_;Spettano inoltre gli anticipi Ccnl e l'indennità di vacanza contrattuale, se dovuti in base alla normativa vigente.



2. Il mancato espletamento o la non attestazione nelle forme ordinarie delle ore di straordinario previste/assegnate ai fini della determinazione del trattamento omnicomprensivo comporta il recupero da parte dell'amministrazione della relativa quota versata.
3. I buoni pasto sono corrisposti secondo la disciplina prevista per i dipendenti regionali.
4. Il trattamento economico di cui al comma 1 è in ogni caso comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede di servizio ed è corrisposto in tredici mensilità.
5. Spetta inoltre, in caso di trasferta, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute, secondo i criteri e le modalità previste per il personale del comparto (CCNL 2016-2018). In particolare, in ipotesi di trasferta fuori dal territorio regionale al seguito del componente dell'Ufficio di Presidenza, spetta il rimborso delle spese di vitto entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente, tenuto conto degli artt. 41, comma 6 del CCNL 14.09.2000 e 16 bis del CCNL 05.10.2001, nonché da quanto previsto dalle DUP n. 159/18 del 20.09.2010 e n. 202/26 del 9.11.2010.

#### Articolo 9

##### (Documentazione)

Le parti danno come conosciute le disposizioni normative, i provvedimenti amministrativi e le norme contrattuali citate nel presente contratto. I documenti indicati nelle premesse vengono consegnati al dipendente o resi disponibili in formato digitale nella intranet regionale senza formare parte integrante del presente contratto.

#### Articolo 10

##### (Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme della legge regionale n. 20/2001, della legge regionale n. 14/2003, della legge regionale n. 34/1988, del Codice Civile e, in quanto compatibili e applicabili, quelle della contrattazione collettiva nazionale di lavoro dell'Area del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali vigente, della contrattazione decentrata integrativa in particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e le festività, le assenze a vario titolo, retribuite e non, il patrocinio legale, nonché se ricorrono i presupposti, le disposizioni della legge regionale n. 34/1988.

#### Articolo 11

##### (Spese)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### Articolo 12

##### (Foro competente)

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto è competente in via esclusiva il Tribunale di Ancona. Tale competenza non è derogabile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE / DELEGATO ALLA FIRMA

IL DIPENDENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 4, 6, 7 e 12.